

Finalità di natura esclusivamente patrimoniale – Cass. n. 32542/2022

Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Presupposti - Infermità, menomazione fisica o psichica e incapacità di provvedere ai propri interessi - Necessità - Finalità di natura esclusivamente patrimoniale - Esclusione - Opposizione del beneficiario - Espressione di autodeterminazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nonostante l'opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l'infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32542 del 04/11/2022 (Rv. 666127 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Civ_art_0409

Corte

Cassazione

32542

2022